

OGGETTO: Circolare n. 20 2010

Seregno, li 11 ottobre 2010

Comunicazione per operazioni "BLACK LIST" – Scadenza del 2 novembre 2010

Facciamo seguito alla precedente circolare 17 2010 per ricordare che il 2 novembre scade il termine per comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate, in relazione alle operazioni effettuate dal 1 luglio 2010, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cd. black list, vale a dire inseriti o nella lista di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 o nella lista recata dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001.

PERIODICITA'

La prima scadenza del 2 novembre 2010 riguarda, eccezionalmente, sia la prima comunicazione prevista per i contribuenti mensili (tre distinte comunicazioni, per luglio, agosto e settembre), sia, per i soggetti tenuti all'invio trimestrale, il primo trimestre (da luglio a settembre 2010).

a) La comunicazione è relativa ad un trimestre (e quindi ciascuno dei quattro trimestri che compongono l'anno solare), per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;

b) Il periodo di riferimento è mensile, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui alla lettera a).

Coloro che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia di 50.000 euro, presentano la comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. Le singole categorie di operazioni non si sommano ma vanno considerate singolarmente. Tuttavia, il superamento della soglia per una singola categoria comporta l'applicazione della periodicità mensile anche per le altre categorie

Al riguardo, nel modello di comunicazione

Il Dm 5 agosto 2010 ha apportato le seguenti novità:

- i. Include, tra i dati da trasmettere, le prestazioni di servizi che non si considerano effettuate in Italia per carenza del requisito territoriale poste in essere con operatori black list. L'obbligo è previsto per le prestazioni di servizio effettuate a partire dal 1 settembre 2010. Si tratta delle prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter, DPR 633/1972, effettuate nei confronti di soggetti extra UE (per quelle ricevute, e autofatturate, l'obbligo di comunicazione era già previsto a decorrere dal 1° luglio 2010), nonché delle prestazioni ex artt. 7-quater e 7-quinquies, DPR 633/1972, rese e ricevute (per l'elenco delle prestazioni disciplinate dall'art. 7, si veda la circolare n. 10/2010)
- ii. Esclude dall'obbligo di invio della comunicazione black list le operazioni poste in essere con Cipro, Malta e Corea del Sud dal 1° luglio al 4 agosto 2010. Tali Paesi, infatti, sono stati esclusi dall'elenco dei Paesi Black list con il precedente decreto del 27 luglio 2010, ma solo il decreto del 5 agosto 2010 ha precisato che le operazioni intercorse nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 4 agosto sono escluse dall'obbligo di invio della comunicazione black list;

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

Nella comunicazione vanno indicati, come disposto dall'art. 4 del citato Decreto, i seguenti dati:

- codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;
- numero di codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l'operazione da parte dello Stato in cui lo stesso è stabilito, residente o domiciliato. In mancanza, va indicato "altro codice identificativo";
- se il soggetto estero è una persona fisica: ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la stessa è stabilita, residente o domiciliata

- se il soggetto estero non è una persona fisica: denominazione o ragione sociale, sede legale, o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui lo stesso è stabilito, residente o domiciliato - periodo di riferimento della comunicazione;
- importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinguendo tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette a IVA, al netto delle relative note di variazione. Tali informazioni vanno riportate distintamente per ciascuna controparte con cui le operazioni sono state poste in essere
- per le operazioni imponibili, importo complessivo e relativa IVA.

Tali informazioni vanno riportate distintamente per ciascuna controparte con cui le operazioni sono state poste in essere, per le note di variazione emesse e ricevute relative a precedenti annualità, importo complessivo e relativa IVA. Tali informazioni vanno riportate distintamente per ciascuna controparte con cui le operazioni sono state poste in essere.

La comunicazione può essere trasmessa:

- direttamente dal contribuente (*Entratel* o *Fisconline*);
- tramite un intermediario abilitato. In tal caso il soggetto incaricato deve rilasciare apposita dichiarazione contenente l'impegno alla presentazione telematica.

Di seguito il nuovo calendario di presentazione 2010:

SOGGETTI MENSILI

luglio 2010 entro il 02.11.2010*
agosto 2010 entro il 02.11.2010*
settembre 2010 entro il 02.11.2010*

ottobre 2010 entro il 30.11.2010
novembre 2010 entro il 31.12.2010
dicembre 2010 entro il 31.01.2011

*Il 31.10 cade di domenica, l'1.11 è festivo.

SOGGETTI TRIMESTRALI

3° trimestre 2010 entro il 02.11.2010*

4° trimestre 2010 entro il 31.01.2011

Le comunicazioni integrative e/o rettificative, attuate con la presentazione di una nuova comunicazione completa di tutte le sue parti, possono essere inviate entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria.

LE SANZIONI APPLICABILI

Nei casi di omesso invio della comunicazione o di comunicazione con dati incompleti o non veritieri, si applica il doppio della sanzione prevista dall'art. 11, c. 1, D.Lgs. 471/1997: da € 516 a € 4.130.

Per espressa previsione legislativa non è applicabile l'istituto del cumulo giuridico, il quale unifica la sanzione nel caso di una pluralità di violazioni. Pertanto, la violazione di ciascuna comunicazione sarà autonomamente sanzionata.

Sembrerebbe, invece, possibile accedere al ravvedimento operoso (con sanzione ridotta a € 51 per ciascuna violazione) o all'istituto dell'acquiescenza e della definizione agevolata (sanzioni ridotte ad un quarto di quella minima).

ELENCO PAESI BLACK LIST

L'obbligo di monitoraggio interessa le operazioni effettuate con soggetti residenti nei c.d. Paesi "black list" come individuati dai DDMM 4.5.1999 e 21.11.2001. Dalla "combinazione" delle due liste risulta che, agli effetti del nuovo obbligo di comunicazione, sono considerati "black list" i seguenti Paesi:

Alderney	Andorra
Angola	Anguilla
Antigua	Antille olandesi
Aruba	Bahamas
Barhein	Barbados
Barbuda	Belize

Bermuda	Brunei
Costarica	Dominica
Ecuador	Emirati Arabi Uniti
Filippine	Gibilterra
Giamaica	Gibuti (ex Afar e Issas)
Grenada	Guatemala
Guernsey – Isole del Canale	Herm – Isole del Canale
Hong Kong	Isola di Man
Isole Cayman	Isole Cook
Isole Marshall	Isole Turks e Caicos
Isole Vergini britanniche	Isole Vergini statunitensi
Jersey – Isole del Canale	Kenia
Kiribati – ex Isole Gilbert	Libano
Liberia	Liechtenstein
Lussemburgo	Macao
Maldive	Malesia
Mauritius	Monaco
Montserrat	Nauru
Niue	Nuova Caledonia
Oman	Panama
Polinesia francese	Portorico
Saint Kitts e Nevis	Salomone
Samoa	Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine	San Marino
Sant’Elena	Sark (Isole del Canale)
Seychelles	Singapore
Svizzera	Taiwan
Tonga	Tuvalu (ex Isole Ellice)
Uruguay	Yanuatu

Mentre il DM 4.5.1999 si limita ad individuare una lista di Paesi, senza distinguere tra settori di attività o regole fiscali agevolate, il DM 27 luglio 2001, invece, prevede regimi fiscali privilegiati che in alcuni Stati non sono generalizzati ma riguardano imprese operanti solo in determinati settori o con determinate tipologie, o, al contrario, tutte le imprese tranne alcune a regime ordinario. Non è dunque chiaro se, a seguito del riferimento ad entrambe le “*black list*” queste ultime peculiarità debbano essere prese in considerazione o meno. Sulla questione è auspicabile un pronto chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

Si rinvia alla modulistica negli allegati link del sito www.contrino.it sez Iva cee estero

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse

Studio Contrino